

Sciucca, e il Costarici in Polvera, dove entrambi sono domiciliati, a me Notaro uoti, stipolano quanto segue:

2500
Et suddetto Fig. Francesco Bannella, in virtù di questo atto, mutua all'altro comparente Fig. Rosario Costarici, che in mutua accetta la somma di lire due mila cinquecento / L. 2500 / con gli interessi convenzionati alla ragione del quattro per cento all'anno. La quale somma di lire due mila cinquecento detto Fig. Rosario Costarici confessa ricevere in buona moneta di corso legale nel Regno dal comparente Francesco Bannella, a cui si obbliga, per se e suoi eredi, discendenti, con rinuncia espressa al beneficio della divisibilità dell'obbligazione, stabilita dall'art. 1701 del Codice Civile in vigore, di restituirla, nel termine di anni cinque, da oggi, e non mai prima, in unica soluzione, pure in buona moneta di corso legale nel Regno, fuori rami o altra forma di pagamento, si obbliga altresì, detto Signor Rosario Costarici corrispondere e pagare al rifiuto



626
Fig. Francesco Bannella, sulla somma come sopra mutuata, gli interessi annuali del quattro per cento d'anno in anno postpostamente, dovendo fare il pagamento della prima annualità di Setti interessi addi trentuno luglio millenovecentotto e così successivamente di anno in anno, senza interruzione od occorrenza alcuna, sino alla effettiva restituzione delle lire due mila cinquecento, come sopra mutuate, sotto la espressa condizione che, ritardando il mutuatario il pagamento di una sola rata di Setti interessi, il mutuante sarà facultato procedere esecutivamente tanto per la riscossione della sorte che per gli interessi maturati e maturandi, sino al termine, come sopra stabilito per la restituzione di detta sorte.

Leo tasso di ricchezza mobile e qualunque altra tasso di obbligo, e comunque imponenda con sul capitale, come sugli interessi saranno tutte a carico esclusivo del mutuatario